



LA LEGGE PER TUTTI
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Disinteressarsi dei figli anche se maggiorenni è reato

Autore: Redazione | 19/06/2014



Il reato scatta anche per il disoccupato perché il disinteresse non deve necessariamente attenersi alla sfera economica (relativa al versamento dell'assegno), ma anche affettiva.

È responsabile di violazione degli **obblighi di assistenza familiare** il padre che si disinteressa totalmente del figlio **maggiorrenne**. E ciò vale anche se il genitore è **disoccupato**.

A metterlo nero su bianco è stata la Cassazione con una sentenza di questa mattina **[1]**.

La responsabilità per tale tipo di condotte è di carattere penale. In particolare, il reato scatta sia nel caso in cui ci si sottragga all'obbligo di corrispondere alla ex moglie l'**assegno divorzile mensile**, sia nel caso di **mancata assistenza del figlio**, omettendo di intrattenersi con quest'ultimo e disinteressandosi completamente del suo profilo educativo e affettivo.

Insomma, l'indifferenza nei confronti del figlio, nonostante la sua maggiore età, rientra nel "penale".

Lo stato di **disoccupazione** involontario, oggettivo e incolpevole non serve al genitore per esonerarsi dalla responsabilità, poiché poco rileva il reddito quando ci si sottrae volontariamente a situazioni in cui il figlio avrebbe bisogno della presenza fisica e morale del genitore.

In particolare, mamma e papà devono far fronte a una **molteplicità di esigenze**, non riconducibili al solo obbligo **alimentare** (ossia il versamento dell'assegno mensile), ma estese all'aspetto **abitativo, scolastico**, sportivo, sanitario, sociale, all'**assistenza morale e materiale**, alla opportuna predisposizione - fin quando l'età dei figli lo richieda - di una **stabile organizzazione domestica**, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione.

Un'ultima precisazione. L'obbligo di **assistenza verso i figli**, il dovere di mantenerli tanto nell'ipotesi in cui essi siano minorenni che maggiori d'età ma non autosufficienti, è imposto sia ai genitori in costanza di matrimonio **[2]**, sia per quelli separati **[3]**, sia per quelli divorziati, nonché ai figli di genitori non sposati

[4].

Per i figli **maggioresni** l'obbligo dei genitori di mantenerli permane finché essi non siano **economicamente indipendenti**, ossia fino a quando essi iniziano una attività lavorativa che permetta loro di raggiungere l'indipendenza economica o quando provano che il mancato svolgimento di un lavoro dipende da inerzia, rifiuto o abbandono ingiustificato del lavoro stesso da parte dei figli.

Pertanto non esiste un **limite di età** prestabilito oltre il quale il genitore non è più tenuto a provvedere al mantenimento dei figli. L'obbligo non può avere una **durata** determinata: ad **esempio**, non si può desumere dalla media della durata degli studi e dal tempo occorrente per trovare un lavoro; anche se, ad esempio, è stato precisato che il compimento del **trentesimo anno di età** si ritiene, in linea tendenziale, il limite oltre il quale cessa ogni onere di mantenimento a carico del genitore **[5]**.

Note

[1] Cass. sent. n. 26507 del 19.06.2014. **[2]** Previsto dagli artt. 147 e 148 cod. civ. **[3]** Art. 155 cod. civ. per come modificato dalla legge n. 54 del 2006. **[4]** In forza dell'art. 4, comma 2 legge n. 54 del 2006. **[5]** Trib. Bari, sent. del 21.09.2006. *Autore immagine: 123rf com*